



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Linee Guida contemporanea iscrizione a due corsi universitari

(ai sensi del Decreto Ministeriale n. 930 del 29-07-2022)

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Dall'a.a. 2022/23 è possibile iscriversi contemporaneamente fino a un massimo di due corsi di studio, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale di uno stesso ateneo oppure di atenei o istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale diversi, anche esteri. L'obiettivo è quello di favorire l'interdisciplinarietà della formazione.
2. È possibile, nel rispetto delle condizioni di cui al seguente articolo 2, l'iscrizione contemporanea presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere a:

	L/DA1	LM/DA2	LA/DA ciclo unico	Scuola specializzazione	Scuola specializzazione medica	Master	Dottorato	Percorso abilitante di formazione iniziale
L/DA1	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI, se non a frequenza obbligatoria
LM/DA2	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI, se non a frequenza obbligatoria
LM/DA ciclo unico	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI, se sono già stati conseguiti 180 cfu
Scuola specializzazione	SI	SI	SI	Non disciplinato	Non disciplinato	SI	SI	SI, se non a frequenza obbligatoria
Scuola specializzazione medica	NO	NO	NO	Non disciplinato	Non disciplinato	SI	SI, si applica art. 7 del DM 226/2021	Non disciplinato
Master	SI	SI	SI	SI	SI	SI, purché si differenzino in base alla normativa vigente	SI	SI, se non a frequenza obbligatoria
Dottorato	SI	SI	SI	SI	SI, si applica art. 7 del DM 226/2021	SI	Non disciplinato	SI, se non a frequenza obbligatoria
Percorso abilitante di formazione iniziale	SI, se non a frequenza obbligatoria	SI, se non a frequenza obbligatoria	SI, se non a frequenza obbligatoria	SI, se non a frequenza obbligatoria	Non disciplinato	SI, se non a frequenza obbligatoria	SI, se non a frequenza obbligatoria	NO



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

ARTICOLO 2

Condizioni per la contemporanea iscrizione

1. Per iscriversi contemporaneamente a due corsi dell'Università di Siena o ad un corso dell'Università di Siena e ad uno di altra Università o Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale è necessario:
 - possedere i titoli di studio richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo;
 - sostenere la verifica delle conoscenze (per i corsi di laurea), dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione (per i corsi di laurea magistrale);
 - essere in regola con l'iscrizione e con la contribuzione studentesca per l'anno accademico vigente per entrambi i corsi di studio;
 - che i due corsi di studio appartengano a classi di laurea o laurea magistrale diverse;
 - che le attività formative dei due corsi di studio si differenzino per almeno 2/3;
 - che i due corsi di studio non siano entrambi a frequenza obbligatoria. Solo uno dei due può avere obbligo di frequenza. La disposizione non si applica se la frequenza obbligatoria è limitata alle attività laboratoriali e di tirocinio;
 - che, nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo/la studente/studentessa sia collocato/a in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi;
 - che, nel caso di iscrizione a due corsi con accesso a numero programmato a livello nazionale, lo/la studente/studentessa sia collocato/a in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.

Nel caso in cui la prima iscrizione riguardi un master, un Dottorato, una Scuola di Specializzazione Medica o non Medica oppure, in generale, un corso di studi a frequenza obbligatoria (Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico, un corso AFAM o di altra tipologia) è



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

necessario acquisire preventivamente il parere favorevole dell'Organo collegiale del corso di seconda iscrizione. L'iscrizione è altresì subordinata al superamento dell'eventuale selezione.

NON È POSSIBILE L'ISCRIZIONE CONTEMPORANEA:

- se si è richiesto la sospensione dal rinnovo dell'iscrizione del primo corso;
- a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.
- a un corso di studi a frequenza obbligatoria e a percorsi universitari di formazione iniziale degli insegnanti (60 cfu).

ARTICOLO 3

Come presentare l'iscrizione contemporanea a due corsi

Per coloro che sono studenti/studentesse dell'Ateneo di Siena:

1. Nei termini previsti annualmente dal Manifesto degli studi, lo/la studente/studentessa che intende iscriversi presso l'Ateneo a un secondo corso di studio presenta una richiesta all'ufficio studenti a cui afferisce il corso di studio di seconda iscrizione, in cui dichiara il possesso dei requisiti per la contemporanea iscrizione. Il modulo di richiesta è pubblicato alla seguente pagina web del sito di ateneo: <https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/contemporanea-iscrizione>
2. L'iscrizione è accettata con riserva fino alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti da parte del competente Comitato per la didattica e, nel caso di studenti/studentesse internazionali, siano rispettati i requisiti di legge per l'accesso.
3. Le richieste e le comunicazioni per l'iscrizione contemporanea devono essere inviate via e-mail attraverso la casella di posta istituzionale. Se non viene utilizzata la casella di posta istituzionale è necessario allegare alla richiesta un documento di identità.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

Per coloro che NON sono studenti/studentesse dell'Ateneo di Siena:

1. Nei termini previsti annualmente dal Manifesto degli studi lo/la studente/studentessa, iscritto/a presso altra Università italiana o estera che intende iscriversi presso l'Ateneo di Siena a un secondo corso di studio, presenta una richiesta all'ufficio studenti a cui afferisce il corso di studio di seconda iscrizione, in cui dichiara il possesso dei requisiti per la contemporanea iscrizione. Il modulo di richiesta è pubblicato alla seguente pagina web del sito di ateneo: <https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/contemporanea-iscrizione>
2. Lo/La studente/studentessa dovrà fornire, in allegato alla suddetta richiesta, il piano di studi e i programmi degli insegnamenti del corso di studi al quale risulta già iscritto/a in altro Ateneo italiano o estero.
3. L'iscrizione è accettata con riserva fino alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti da parte del competente Comitato per la didattica e, nel caso di studenti/studentesse internazionali, siano rispettati i requisiti di legge per l'accesso.

ARTICOLO 4

Competenze comitato per la didattica

1. Il Comitato per la Didattica del corso di studio di seconda iscrizione valuta gli obiettivi formativi e gli specifici contenuti di ciascuna attività formativa/insegnamento dei due Corsi di Studio e verifica la differenziazione di due terzi sulla base del totale dei CFU previsti per il conseguimento del titolo.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

2. Il calcolo viene effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all'offerta didattica programmata e in particolare ai SSD/SAD* attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU/CFA**¹.
3. Il Comitato per la didattica competente fa riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU/CFA per ciascun settore disciplinare. Laddove necessario, la struttura didattica competente ha il compito di individuare i SSD/SAD obbligatori da utilizzare ai fini del calcolo. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

ARTICOLO 5

Riconoscimento delle attività formative

1. Lo/La studente/studentessa può richiedere il riconoscimento di attività formative sostenute in uno dei due Corsi di Studio, ai fini della carriera dell'altro, nel limite quantitativo annuale previsto nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. Nel caso di attività formative mutate in due corsi di studio diversi il riconoscimento è concesso automaticamente, in deroga al suddetto limite quantitativo annuale, da parte del competente Comitato per la didattica.
3. Per alcune attività il riconoscimento può essere parziale e, in tal caso, devono essere indicate attività integrative per consentire il pieno riconoscimento.
4. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

ARTICOLO 6

Benefici per il diritto allo studio

*settori scientifico disciplinari (SSD) per le istituzioni universitarie, e i settori artistico disciplinari (SAD) per le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

**1 crediti formativi universitari (CFU) per le istituzioni universitarie, e i crediti formativi accademici (CFA) per le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

1. Per i corsi di laurea e laurea magistrale, i dottorati e le scuole di specializzazione, i benefici relativi al diritto allo studio sono previsti per una sola iscrizione, quindi è necessario indicare il corso per il quale si richiede il beneficio nel modulo di richiesta di cui all'art. 3.
2. Ai fini del godimento dei benefici per il diritto allo studio lo/la studente/studentessa, già iscritto/a ad un corso di studi in anni successivi al primo, non può individuare la seconda iscrizione.
3. L'esonero totale o parziale dalle contribuzioni studentesche spetta per entrambe le iscrizioni in presenza dei requisiti previsti dal "Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli studi di Siena".
4. Ai fini della maggiorazione dell'importo della borsa del diritto allo studio, lo/la studente/studentessa deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto/a i requisiti di merito previsti dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021.
5. Per chi si iscrive a due corsi di Atenei toscani la tassa regionale per il diritto allo studio è dovuta una sola volta.